



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 26/2020

Addi, 19 novembre 2020

OGGETTO: Proroga ordinanza n. 24/2020 relativa a “Disciplina della combustione del materiale vegetale e di potatura”.

IL SINDACO

Premesso che la Regione Piemonte con L.R. 04/10/2018, n. 15, all’art. 10, comma 2, (Legge quadro in materia di incendi boschivi) ha disposto: “E’ vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell’anno successivo”;

Preso atto che la Regione Piemonte con l’art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020 ha inserito il comma 1 bis all’art. 16 della L.R. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, disponendo: “Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della L. 353/2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi), può essere derogato, limitatamente all’abbruciamento dei residui culturali, per un massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 182, comma 6 bis del D.L.vo 152/2006 (Norme in materia ambientale)”;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 24/2020 del 02/11/2020 con la quale si consentita la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e di potatura, provenienti da attività agricola dal 04 al 24 novembre, in deroga alla legge regionale di cui sopra;

Dato atto che necessita garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle ramaglie risultanti dalla potatura al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesto e la propagazione di incendi e per la diffusione di fitopatologie;

Considerato che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi degli stessi, provocando ostruzioni nelle scoline e nei corsi d’acqua, diminuendone la capacità di deflusso con conseguenze negative sull’assetto idrogeologico del territorio;

Ritenuto necessario prorogare ulteriormente la deroga al divieto imposto dalle L.R. 3/2020 e L.R. 1/2019, in considerazione del fatto che l’economia agricola insediata sul territorio comunale è costituita per gran parte da silvicoltura ed attività forestali, che necessitano di pulizia come la raccolta del fogliame a terra, e che fra le altre attività colturali rientra la potatura periodica delle varie piante da frutto ed ornamentali, che generano la produzione di ramaglie che costituiscono residui agricoli;

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

Vista la L.R. 15/2018;

Vista la L.R. 3/2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

DISPONE

Per le ragioni meglio precisate in premessa, **la proroga dal 25/11 al 03/12/2020 della propria ordinanza n. 24/2020 del 02/11/2020**, in attuazione all'art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020, che **consente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e di potatura, provenienti da attività agricola**, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi in assenza di vento;
- Nel caso che in seguito all'accensione di fuochi, sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità per la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza;
- La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
- **La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Piemonte lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;**
- Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

La violazione delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è punita con l'applicazione della sanzione da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dall'art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla Legge 689/81.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/71 al TAR del Piemonte, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 (www.comune.roccabruna.cn.it) e viene trasmessa alla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Gruppo di Dronero.



IL SINDACO
Marco ARNEODO